

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL COMPRESORIO PESCARESE

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra i Comuni del Comprensorio Pescararese. _____

L'anno duemila, il giorno _____ del mese di _____ i Signori rappresentanti dei Comuni di seguito generalizzati:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

PREMESSO CHE

I predetti Comuni hanno deliberato di costituirsi in associazione con gli atti come a seguito:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Ai fini degli articoli 24, 28 della L. 142/90 e delle disposizioni emanate in attuazione del Capo I° della Legge 15/3/97 n° 59 (Artt. 22,23,24,25)

STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

E' costituita l'Associazione dei Comuni, del comprensorio Pescararese, che partecipa al Soggetto Responsabile Locale (SRL) per l'attuazione del *Patto Territoriale per lo sviluppo integrato del Comprensorio Pescararese* e per tutte le azioni, finalizzate allo sviluppo del comprensorio.

L'Associazione si prefigge di:

- Attivare lo Sportello Unico per unificare e snellire le procedure tecnico-amministrative secondo quanto previsto e consentito dalle normative vigenti.
- Realizzare una rete telematica locale per attivare i servizi finalizzati allo sviluppo dell'area.
- Promuovere lo sviluppo turistico dell'area, anche tramite la creazione di un soggetto giuridico con altri enti pubblici e Consorzi, Associazioni e Società, che già operano direttamente per la promozione della offerta turistica locale, le organizzazioni sindacati di categoria inerenti alle attività ed alle imprese Turistiche, Commercio, Confesercenti, Confindustria, Associazioni ambientaliste, Associazioni culturali, al fine di porre in essere qualsiasi azione necessaria, utile ed opportuna per realizzare programmi in forma organica, unitaria ed integrata stimolando le capacità imprenditoriali private nuove e presenti e le necessarie iniziative pubbliche, inducendo la partecipazione delle forze attive endogene ed esogene.
- proporre ed attuare programmi di intervento, accordi di programma e altri strumenti e procedure per la gestione unitaria di tutti e ogni altro procedimento amministrativo funzionale allo sviluppo dell'area.

In base a quanto previsto dalla lettera c) del comma 203 dell'articolo 2 della legge 662/96 l'Associazione garantisce la partecipazione attiva degli Enti pubblici alla programmazione ed attuazione delle iniziative sul territorio ed in particolare:

- gli adempimenti di rispettiva competenza per l'accelerazione delle procedure, ivi compresi quelli inerenti gli interventi infrastrutturali funzionalmente connessi alla realizzazione e allo sviluppo degli investimenti;

- i termini entro i quali devono essere espletati gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui alla lettera precedente;
- i rappresentanti dei predetti soggetti pubblici delegati ad esprimere, con carattere di definitività, la volontà degli stessi per tutti gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui alle lettere precedenti.

Art. 2

DURATA ...

La durata della presente Associazione è illimitata.

Art. 3

RECESSO-ESCLUSIONE

E' facoltà di ogni Comune associato recedere dall'Associazione previa adozione di apposito atto consiliare.

Il recesso non sarà efficace se non quando saranno stati completamente soddisfatti gli eventuali impegni finanziari risultanti a carico dell'Ente recedente nei confronti dell'Associazione.

La mancata assunzione dell'impegno di spesa a carico del rispettivo bilancio, entro il termine stabilito e/o il mancato rimborso delle quote a proprio carico in favore del Comune Capofila, comportano l'immediata sospensione dall'Associazione del Comune e quindi, in caso di inutilità di apposita diffida, l'esclusione del Comune stesso dall'Associazione.

Art. 4

CAPO ASSOCIAZIONE

Gli organi amministrativi del Comune Capofila (Consiglio, Giunta, Responsabile del procedimento), nel rispetto delle competenze sancite dalla Legge 142/90, adotteranno gli atti amministrativi ritenuti necessari e/o opportuni dalla Conferenza di cui all'articolo seguente per il miglior conseguimento degli obiettivi dell'Associazione. Il rappresentante dell'Associazione è il Comune Capofila. Nell'assemblea del Soggetto Responsabile Locale l'Associazione è rappresentata, di norma, dal Comune Capofila salvo che la Conferenza non conferisca diversa delega.

Art. 5

CONFERENZA DEI SINDACI

Organo propositivo dell'Associazione è la Conferenza dei Sindaci. Detta Conferenza è composta dal responsabile del Comune capofila o suo delegato che lo presiede e dai sindaci dei Comuni associati o loro delegati.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal responsabile del procedimento designato dal Comune capofila.

I membri della Conferenza sono convocati dal responsabile del Comune capofila tramite fax presso i Comuni di appartenenza, anche su richiesta di un solo componente. L'avviso di convocazione dovrà contenere, oltre la data, il luogo e l'ora della riunione anche l'ordine del giorno descrittivo delle proposte da esaminare.

Le proposte della Conferenza dei Sindaci sono vincolanti per il Comune capofila.

Art. 6

FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza approva ogni proposta da adottarsi da parte del Comune capofila. Decide in ordine all'eventuale ricorso a prestazione d'opera, contratti a termine e assunzioni ritenute necessarie dal responsabile del procedimento. Approva il piano economico-finanziario e il riparto tra gli enti

associati di ogni spesa dei Comuni. E' responsabile della contrattazione con i sindacati per il personale dei Comuni Associati impegnati nel patto, ivi compresi i compensi incentivanti. La Conferenza decide con la maggioranza assoluta dei presenti. Le decisioni comportanti impegni di spesa a carico dei Bilanci vengono trasmesse ai Comuni interessati entro cinque giorni dalla decisione. I Comuni interessati a loro volta assicureranno l'avvenuta assunzione dell'impegno entro i 30 giorni successivi, salvo termini più brevi nei casi di urgenza adeguatamente motivati nella decisione.

Art. 7

CONSULTA TECNICA

E' istituita una o più Consulte tecniche con funzioni consultive della Conferenza dei Sindaci in ordine all'individuazione e alle modalità di presentazione e redazione della documentazione inerente il procedimento tecnico-amministrativo nonché in ordine ai tempi delle fasi procedurali e loro verifica e quanto altro opportuno e necessario per i fini previsti all'articolo 2. La composizione e il funzionamento della Consulta saranno decisi con apposita proposta operativa secondo quanto richiesto da apposita procedura.

Art. 8

ALTRE PROPOSTE OPERATIVE

Le iniziative che l'Associazione intende intraprendere in modo unitario, i soggetti interessati, le risorse umane e strumentali occorrenti, le loro forme organizzative, i tempi, le modalità, il finanziamento ed il riparto degli oneri conseguenti, saranno individuati e concordati dalla Conferenza con singole proposte operative. Ciascun componente ha facoltà di proposta e partecipa ai lavori della Conferenza esclusivamente in nome e per conto del Comune di appartenenza. Ciascun Componente si impegna a sottoporre le proposte operative approvate dalla Conferenza con il proprio consenso all'esame dell'Organo decisionale competente del proprio Comune di appartenenza nella prima occasione utile e, comunque, entro i tempi massimi che saranno di volta in volta determinati dalla Conferenza come confacenti all'attuazione delle proposte stesse. Ciascuna proposta operativa dovrà coinvolgere almeno due Comuni. E' in facoltà della Conferenza di tenere assemblee e riunioni con gli interessati alle proposte anche presso gli stessi Comuni associati. La mancata accettazione delle proposte da parte del rappresentante di un Comune comporta l'esclusione del Comune stesso dalla partecipazione alla proposta.

Art. 9

STRUTTURA AMMINISTRATIVA

Il Comune Capofila individua un responsabile del procedimento amministrativo che comunque interessa l'Associazione. Spetta al responsabile del procedimento designato qualsiasi decisione in ordine alla struttura organica dell'Associazione ed ai compiti e mansioni relativi, previa approvazione del piano economico-finanziario da parte della Conferenza. Spetta infine al responsabile del procedimento il compito di calcolare le competenze dovute al personale organico. Il restante personale eventualmente necessario per lo svolgimento dei procedimenti potrà essere messo a disposizione, oltre che dal Comune capofila, anche dagli altri Comuni associati, facendo ricorso agli istituti vigenti, compreso quello del comando. Spetta altresì al responsabile del procedimento provvedere alla liquidazione delle spese dell'Associazione.

Esso Comune provvede all'espletamento delle eventuali gare, alla stipula dei contratti, all'organizzazione degli uomini e dei mezzi richiesti per il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 2 e ad ogni altra attività di supporto amministrativo.

Art. 10

SPESE DI GESTIONE

Gli eventuali oneri di funzionamento dell'Associazione faranno carico su ogni Comune associato in base ai parametri che saranno definiti dalla Conferenza dei Sindaci.

Tali oneri saranno contabilizzati e anticipati dal capo associazione, tranne quelli attinenti al personale in posizione di comando presso l'Associazione che verranno anticipati direttamente dall'amministrazione di appartenenza. Il rimborso delle quote a carico dei Comuni associati sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del riparto da parte del responsabile del procedimento. Gli eventuali oneri a carico dei bilanci dei Comuni associati in attuazione delle singole proposte operative saranno assunti a carico del bilancio di ciascun Comune in conformità dei rispettivi regolamenti. Comunque nessun onere potrà gravare sui bilanci dei Comuni per quei progetti dagli stessi dichiarati cantierabili.

Art. 11

CONTROVERSIE

In ogni caso di controversia la decisione sarà rimessa ad un Collegio composto da n° 3 (tre) esperti nelle materie oggetto della controversia designati uno per ciascuno dei due gruppi in contrasto ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, dal Difensore Civico Regionale.

Art. 12

MODIFICHE

Le variazioni per integrazioni ed emendamenti alla presente convenzione che rivestono carattere sostanziale, tale cioè da modificare l'onere finanziario di partecipazione dei Comuni associati, devono osservare la stessa procedura per la costituzione dell'Associazione.

Le modifiche che invece non presentano tale carattere vengono apportate dal Comune capofila previo parere vincolante della Conferenza dei Sindaci.

Art. 13

LEGGI SPECIALI: RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia, nonché alle disposizioni del vigente ordinamento delle autonomie locali in quanto applicabili.